

COMUNE DI TRINITA' D'AGULTU E VIGNOLA
(PROVINCIA DI OLBIA – TEMPIO)

REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI
BENEFICI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI
E SOGGETTI PRIVATI

ALLEGATO DELIBERA – C.C.
N. 60 DEL 24/10/1996

INDICE

Capo	I	Finalità
Capo	II	Procedure
Capo	III	Settori d'intervento
Capo	IV	Soggetti ammessi
Capo	V	Condizioni generali di concessione
Capo	VI	Attività sportive e ricreative del tempo libero
Capo	VII	Sviluppo economico
Capo	VIII	Attività culturali ed educative
Capo	IX	Tutela dei valori ambientali
Capo	X	Interventi straordinari
Capo	XI	L'Albo dei beneficiari di provvidenze economiche
Capo	XII	Disposizioni finali

Allegato A: Istanza per la concessione di contributo (persona fisica)

Allegato B: Istanza per la concessione di contributo per l'attività di Enti, Associazioni Comitati

Allegato C: Istanza per la concessione di contributo (manifestazioni, iniziative, ecc.)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI E BENEFICI ECONOMICI AD ENTI E PRIVATI.

Capo I FINALITA'

Art.1

1. Con il presente regolamento il Comune, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti pubblici e Soggetti privati, in relazione a quanto previsto dall'art. 12 della legge 7 Agosto 1990, n.241, assicurando la massima trasparenza all'azione amministrativa ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le risorse pubbliche impiegate.
2. Il presente Regolamento non si applica ai finanziamenti e benefici economici previste dalle leggi nazionali e regionali vigenti ed in particolare a quelli previsti e disciplinati dal Vigente Regolamento Comunale dei servizi Socio – Assistenziali adottato in esecuzione della L.R. n. 4/88 e successive modifiche ed integrazioni.

Art.2

1. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di finanziamenti e benefici economici da parte del Comune.
2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità suddette deve risultare dai singoli provvedimenti, con esplicito richiamo delle norme che agli stessi si riferiscono.

Art.3

1. La Giunta Comunale dispone le iniziative più idonee per assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art. 6 della legge 8 Giugno 1990, n. 142, degli Enti ed Istituzioni Pubbliche e Private, delle Forze Sociali e di tutti i singoli cittadini che ne fanno richiesta, in conformità a quanto previsto dagli artt. 67 e seguenti dello Statuto Comunale.

Art. 4

1. Gli atti relativi alla concessione di finanziamenti e benefici economici sono pubblicati all'Albo Pretorio del Comune, per la durata prevista dalla legge.
2. Di tali atti ogni cittadino può prendere visione gratuitamente, in qualunque momento, anche successivamente alla pubblicazione, facendone richiesta nelle forme previste al regolamento di cui all'art.7 della legge 8 Giugno 1990, n.142 ovvero in quelle previste dal Regolamento di cui all'art.24, comma 2, della legge 7 Agosto 1990, n.241.

Art.5

1. Il rilascio di copia del presente Regolamento e degli atti di cui all'art.4 può essere richiesto da ogni cittadino del Comune e dai rappresentanti degli Enti ed Istituzioni che nello stesso hanno sede.
2. Esso avviene previo pagamento dei soli costi di riproduzione salve le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo, nonché i diritti di ricerca e misura vigente (art.25 L.n.241/90).

Capo II PROCEDURE

Art.6

1. La Giunta Comunale stabilisce con propria Deliberazione, adottata dopo l'approvazione del Bilancio da parte dell'Organo di controllo, i termini entro i quali, a seconda della natura dell'intervento, i soggetti interessati possono presentare le loro richieste al Comune.
2. La Giunta Comunale può rivedere o modificare, in corso d'anno, il piano delle scadenze al fine di correrarlo con le esigenze di adeguamento della programmazione degli interventi per effetto di variazioni nelle disponibilità finanziarie o del verificarsi di eventi imprevedibili.
3. Con la Deliberazione di cui al primo comma sono determinati i termini per il riparto, la concessione ed erogazione dei contributi.
4. Le procedure previste dal presente articolo non si applicano agli interventi disciplinati dal Vigente Regolamento dei Servizi Socio- Assistenziali così come previsto dal 2° comma del precedente art. 1.

Art. 7

1. Le istanze per la concessione di contributi o di altri benefici devono contenere l'indicazione dei requisiti posseduti e l'individuazione delle finalità alle quali l'intervento richiesto è destinato.
2. Le istanze devono essere redatte secondo i moduli allegati A, B e C al presente Regolamento, a seconda della finalità alla quale s'intende destinare il finanziamento richiesto.
3. Le istanze presentate per le finalità di cui ai successivi articoli dovranno contenere la dichiarazione che il soggetto richiedente non fa parte dell'articolazione politico –

amministrativa di nessun Partito, in relazione a quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 Maggio 1974, n. 195 e dell'art.4 della legge 18 Novembre 1981,n.659.

4

Art 8

1. Le istanze pervenute sono assegnate per il procedimento istruttorio al settore competente, che vi provvede in conformità a quanto stabilito nel precedente art. 6.
2. Le istanze istruite sono rimesse da ciascun settore alla Giunta Comunale, riepilogate in un prospetto compilato distintamente per ciascuna finalità d'intervento e nel quale sono evidenziate le richieste che risultano prive dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme del presente Regolamento.
3. Nessun intervento può essere disposto dalla Giunta Comunale a favore di soggetti ed iniziative che, secondo l'istruttoria, sono risultati privi dei requisiti richiesti od in contrasto con le norme Regolamentari. La Giunta, ove ne ravvisi la necessità, prima di decidere l'esclusione, può richiedere al settore competente ulteriori approfondimenti e verifiche.
4. La ripartizione dei contributi all'interno di ciascuno dei settori d'intervento previsti dal presente Regolamento dovrà improntarsi al rispetto dei seguenti criteri:
 - Accordando la preferenza ad Attività affermate e consolidate nel tempo rispetto a quelle di carattere occasionale;
 - Privilegiando quelle che si presentano come sostitutive od integrative d'iniziativa che altrimenti farebbero capo all'Amministrazione;
 - Tenendo presente i contenuti dell'attività, i soggetti organizzatori, il loro grado di affidabilità, l'intensità dell'intervento anche in relazione alla presenza di eventuali sponsorizzazioni e il gradimento per le manifestazioni che risulterà dal livello di partecipazione;
 - Il giusto equilibrio partecipativo, anche in termini economici, ove le iniziative dovessero essere realizzate con l'intervento finanziario di più Enti pubblici o privati anche in considerazione dei concreti interessi che ne derivano.

Art.9

1. Il settore competente predispose la proposta della deliberazione da adottarsi dalla Giunta Comunale per l'attribuzione definitiva dei contributi.
2. Il Responsabile del settore esprime, sullo schema di deliberazione proposto, il parere di propria competenza, in relazione alla conformità della proposta alle norme stabilite dal presente Regolamento. La proposta di deliberazione viene trasmessa al Segretario Comunale.
3. Il Segretario Comunale richiede il parere contabile e di copertura finanziaria al Responsabile di Ragioneria e rimette la pratica alla Giunta con suo il parere in ordine alla legittimità della proposta di deliberazione.

Capo III

SETTORI D'INTERVENTO

Art.10

1. I settori per i quali l'Amministrazione Comunale può effettuare la concessione di finanziamenti e benefici economici ad Enti pubblici e soggetti privati, nei limiti delle risorse di cui dispone, sono, di norma, i seguenti, elencati in ordine alfabetico:
 - a) Attività sportive e ricreative del tempo libero;
 - b) Attività per la tutela dei valori monumentali, storici e tradizionali;
 - c) Cultura ed informazione;
 - d) Sviluppo economico;
 - e) Tutela dei valori ambientali.
2. Per ciascun settore d'intervento sono individuate le attività e le iniziative che generalmente lo caratterizzano, con ciò non escludendosi quelle che per la loro finalità sono ad esso riconducibili.
3. Sono esclusi dalla presente disciplina i costi sociali che l'Amministrazione assume per i servizi dalla stessa gestiti o dei quali promuove la gestione o l'organizzazione per suo conto da parte di altri soggetti, essendo gli stessi regolati:
 - a) per quanto relativo ad agevolazioni, riduzioni ed esenzioni dal pagamento dei corrispettivi per la fruizione dei beni e dei servizi dalla disciplina da stabilirsi in conformità all'art.32, comma secondo, lettera g), della legge 8 Giugno 1990, n.142;
 - b) per quanto concerne agevolazioni relative alle tariffe per le erogazioni di altri pubblici servizi, dai rispettivi Regolamenti.

Capo IV SOGGETTI AMMESSI

Art.11

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere può essere disposta dall'Amministrazione a favore:
 - a) di persone residenti o normalmente presenti nel Comune, sussistendo le motivazioni per il conseguimento delle finalità stabilite dal presente Regolamento;
 - b) di Enti pubblici, per le attività che gli stessi esplicano a beneficio della Popolazione del Comune;
 - c) di Enti privati, associazioni, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, che esercitano prevalentemente la loro attività in favore della popolazione del Comune;
 - d) di Associazioni non riconosciute e di Comitati, che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune.

La costituzione dell'Associazione deve risultare da un atto approvato in data precedente la richiesta dell'intervento.

2. In casi particolari adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di Enti pubblici e privati, Associazioni e Comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella Comunità alla quale l'Ente è preposto.

Capo V CONDIZIONI GENERALI DI CONCESSIONE

Art. 12

1. Fatto salvo quanto previsto dal 2° comma del precedente art.1 per ciò che concerne i contributi assistenziali, le persone fisiche che presentano istanza per ottenere interventi finanziari dal Comune devono esporre nella stessa le motivazioni e la misura dell'intervento richiesto. All'istanza dovrà essere allegata la documentazione idonea a comprovare le finalità dell'intervento, l'onere complessivo da sostenere per lo stesso e l'attestazione, a mezzo di dichiarazione sostitutiva resa ed autenticata ai sensi dell'art. 4 della legge 4 Gennaio 1968, n.15, dei redditi effettivi propri e del nucleo familiare cui appartiene nonché la descrizione ed ubicazione dei beni immobili di proprietà dei componenti del nucleo stesso. Nella predetta dichiarazione dovrà essere inoltre precisato

se il richiedente beneficia, per l'intervento al quale la stessa si riferisce, di contributi finanziari da parte di altri soggetti pubblici; in caso affermativo dovrà essere precisato l'importo del contributo ed il soggetto che ne ha assicurato la concessione. L'Amministrazione si riserva la verifica di quanto dichiarato.

7

2. Al richiedente, con il provvedimento di assegnazione dell'intervento, può essere autorizzata l'erogazione di un acconto dell'importo concesso.
3. L'erogazione totale od a saldo della somma assegnata viene effettuata dall'Ente entro 30 giorni dalla presentazione da parte dell'interessato della documentazione comprovante l'avvenuto intervento al quale la stessa era finalizzata e la spesa sostenuta. Se questa risulta inferiore del 25% a quella preventivata o comunque minore dell'importo della sovvenzione concessa, quest'ultima viene ridotta in porzione.

Art. 13

1. Per gli Enti pubblici e privati e le Associazioni che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione della loro attività ordinaria annuale, in relazione ai benefici che dalla stessa derivano alla Comunità locale e di cui al precedente art.10, primo comma, l'istanza di concessione deve essere corredata, per il primo anno, da copia del bilancio di previsione e dal programma di attività. Per le richieste presentate dopo il primo anno di attività o, comunque, per l'anno successivo a quello per il quale l'Ente ha fruito del contributo dell'Ente, oltre al preventivo e programma per il nuovo anno, dovrà essere presentato il rendiconto della gestione precedente, nella quale è stato utilizzato il concorso finanziario del Comune.
2. Nella concessione di contributi annuali ricorrenti viene accordata particolare considerazione agli Enti pubblici e privati ed alle Associazioni il cui Statuto prevede, in caso di cessazione dell'attività la devoluzione al Comune di beni, o di quei beni artistici, storici, culturali per la cui conservazione e valorizzazione il contributo è richiesto con impegno, da parte del Comune, di assicurarne la conservazione e valorizzazione.
3. L'erogazione dei contributi finanziari di cui al comma precedente avviene per il 75% nel secondo semestre dell'esercizio al quale gli stessi si riferiscono e per il 25%, a saldo, nell'esercizio successivo, entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto dell'anno per il quale il contributo è stato concesso.
4. I documenti di cui al presente articolo debbono essere firmati dal Presidente e dal Segretario dell'Ente e, ove esista, dal Presidente del Collegio Sindacale.

Art.14

1. Per gli Enti pubblici e privati, le Associazioni ed i comitati che richiedono la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione di manifestazioni, iniziative, progetti di interesse diretto o comunque pertinente alla comunità locale, l'istanza di concessione deve essere corredata dal programma dettagliato della manifestazione o iniziativa, della precisazione dell'epoca e del luogo in cui sarà effettuata e del preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle, inclusa quella a proprio carico. L'istanza dovrà inoltre essere corredata da copia dell'ultimo bilancio approvato, dal quale risultino i mezzi con i quali viene finanziata la quota d'intervento del richiedente nella manifestazione o iniziativa.
2. L'erogazione dei contributi finanziari assegnati per gli interventi di cui al comma precedente viene disposta dalla Giunta Comunale per il 75% entro 10 giorni dalla conclusione della manifestazione e per il 30% entro 60 giorni dalla presentazione al Comune di un dettagliato rendiconto. Il Comune potrà richiedere all'Ente organizzatore copia dei documenti giustificativi delle spese.
3. Nei preventivi e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'Ente od Associazioni organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad esse collaborano nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri Enti pubblici o privati.

Art.15

1. L'intervento del Comune non può essere richiesto né concesso per eventuali maggiori spese che manifestazioni ed iniziative, organizzate dai soggetti di cui all'art.14, richiedono, e non può essere accordato per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie degli Enti di cui all'art.13.
2. Il Comune rimane comunque estraneo nei confronti di qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca fra persone private, Enti pubblici o privati, Associazioni o Comitati e fra qualsiasi altro destinatario di interventi finanziari dallo stesso disposti o soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi, collaborazioni professionali e qualsiasi altra prestazione.

3. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari, così come non assume responsabilità relative alla gestione di Enti pubblici, privati ed Associazioni che ricevono dal Comune contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà esser fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni

9

irregolari o che comunque necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposti e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.

4. La concessione dell'intervento è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.
5. Gli interventi del Comune relativi all'attività ricorrente o straordinaria dei soggetti previsti dal presente Regolamento possono avvenire soltanto attraverso l'assegnazione di contributi finanziari e/o la concessione dell'uso agevolato di impianti, strutture od attrezzature Comunali. Le spese di ospitalità, rappresentanza e simili effettuate dagli Enti predetti sono finanziate dagli stessi nell'ambito del loro bilancio o del budget delle singole manifestazioni, senza oneri per il Comune. Le spese per queste finalità possono essere sostenute dal Comune soltanto per le iniziative o manifestazioni dallo stesso direttamente organizzate e, nell'ambito dei fondi per le stesse stanziati, direttamente gestiti dall'Amministrazione Comunale.

Art. 16

1. Gli Enti pubblici e Privati e le Associazioni che ricevono contributi annuali per l'espletamento della loro attività sono tenuti a far risultare dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tali attività, che esse vengono realizzate con il concorso del Comune.
2. Gli Enti pubblici e Privati, le Associazioni ed i Comitati che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette che le stesse vengono realizzate con il concorso del Comune.
3. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso formalmente dall'Amministrazione Comunale.
4. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente Regolamento.
5. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

Capo VI

ATTIVITA' SPORTIVE E RICREATIVE DEL TEMPO LIBERO

Art.17

1. Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.
2. Il Comune interviene inoltre a sostegno di Associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attività fisico-motorie ricreative del tempo libero.
3. Alle società ed organizzazioni che curano esclusivamente la pratica dello sport professionistico possono essere concesse, quando ricorrono particolari motivazioni relative al prestigio ed all'immagine della comunità, agevolazioni per l'uso di impianti e strutture di proprietà Comunale con esclusione, in ogni caso di sovvenzioni e finanziamenti sotto qualsiasi denominazione, a carico del bilancio Comunale.
4. Il Comune può concedere contributi una tantum alle società ed Associazioni di cui al comma 1 e 2 per l'organizzazione di manifestazioni di particolare rilevanza che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva ed al prestigio della comunità.
5. Gli interventi di cui ai commi precedenti sono disposti con l'osservanza delle procedure, modalità e condizioni di cui ai precedenti capi II, IV e V.

Art. 18

1. La concessione a condizioni agevolate dell'uso di impianti ed attrezzature di cui al comma 3 del precedente art. 17, è regolata mediante apposita deliberazione adottata dal competente organo Comunale e da convenzione dallo stesso approvata e stipulata con il soggetto che utilizza i beni suddetti. La convenzione deve prevedere idonee garanzie per quanto concerne la manutenzione e conservazione delle strutture affidate e l'esclusione di qualsiasi responsabilità da parte del Comune per l'uso delle stesse.
2. Nel caso che l'impianto o struttura sia utilizzata con accesso del pubblico, lo stesso sarà consentito, sempre sotto la responsabilità del soggetto utilizzatore, quando la commissione Provinciale per i locali di spettacolo abbia concesso il proprio nulla-osta, copia del quale dovrà essere immediatamente trasmessa al Comune.

Capo VII SVILUPPO ECONOMICO

Art. 19

1. Le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici di maggior rilevanza o tradizione, sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare:
 - a) al concorso per l'organizzazione di fiere, mostre, esposizioni, rassegne e simili manifestazioni, sia che si tengano sul territorio del Comune, sia al di fuori di esso, quando accolgano una significativa partecipazione delle attività esercitate nel Comune;
 - b) al concorso per l'effettuazione di iniziative collettive di promozione e pubblicizzazione dei prodotti locali, quando l'adesione degli stessi sia aperta a tutte le aziende operanti nel settore aventi sede nel Comune e la partecipazione effettiva rappresenti almeno il 60% delle aziende predette;
 - c) al concorso per manifestazioni ed iniziative qualificanti per l'immagine della comunità e del suo patrimonio ambientale, artistico e storico, delle produzioni tipiche locali, che abbiano per fine di incrementare i flussi turistici verso il territorio Comunale;
 - d) a contributi per la realizzazione di opere ed interventi per favorire la diffusione del turismo sociale, per la costituzione di attrezzature ricettive per il turismo giovanile, ostelli, campeggi e simili;
 - e) a contributi annuali a favore delle Associazioni Pro-Loco e di altri organismi volontariamente costituitisi per valorizzare zone ed attività particolari esistenti nel territorio Comunale.
2. Il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività di cui al precedente comma può comprendere anche la concessione temporale di locali, spazi, impianti, attrezzature di proprietà Comunale. La concessione è sempre subordinata alla preventiva concessione dell'agibilità dei locali da parte della competente Commissione Provinciale e non comprende l'uso, a carico del Comune, degli impianti elettrici e telefonici. Il Comune non assume alcuna responsabilità verso i terzi per l'uso che viene fatto dei locali per l'organizzazione della manifestazione. Nell'atto di concessione della struttura sono espressamente riportate tutte le condizioni previste dal presente comma in mancanza delle quali la concessione non è valida.
3. La concessione di contributi una-tantum per le finalità di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente primo comma avviene con l'osservanza delle modalità di cui agli artt. 14 e 15 del presente Regolamento. Il contributo del Comune non può, in nessun caso essere superiore al 50% dell'importo delle spese, al netto dei ricavi.
4. Gli interventi finanziari del Comune non possono essere concessi a favore di un singolo soggetto, ancorché di importanza rilevante per l'economia e lo sviluppo della Comunità.

Art.20

1. Per le richieste di contributi annuali da parte dei soggetti di cui alla lettera e) del comma primo del precedente art.19 si osservano le norme di cui agli artt. 13 e 15 del presente Regolamento.

Capo VIII
ATTIVITA' CULTURALI ED EDUCATIVE

Art.21

1. Gli interventi del Comune per sostenere le attività e le iniziative culturali ed educative di Enti pubblici e Privati, Associazioni e Comitati, sono finalizzati principalmente:
 - a) a favore dei soggetti che svolgono attività di promozione culturale ed educativa nell'ambito del territorio Comunale;
 - b) a favore dei soggetti che organizzano e sostengono l'effettuazione nel Comune di attività teatrali e musicali di pregio artistico;
 - c) a favore dei soggetti che effettuano attività di valorizzazione delle opere d'arte, delle bellezze naturali e monumentali, delle biblioteche, pinacoteche, musei, delle tradizioni storiche, culturali e sociali che costituiscono patrimonio delle Comunità;
 - d) a favore di soggetti non professionali che, senza scopo di lucro, promuovono scambi di conoscenze educative e culturali fra i giovani del Comune e quelli di altre Comunità nazionali o straniere;
 - e) a favore di soggetti che organizzano nel territorio Comunale convegni, mostre, esposizioni, rassegne aventi finalità culturali, artistiche, scientifiche, sociali, che costituiscono rilevante interesse per la Comunità e concorrono alla sua valorizzazione.

Art.22

1. La concessione di contributi viene effettuata tenuto conto dell'effettiva rilevanza educativa e culturale sia dell'attività già svolta che di quella programmata e dell'interesse che essa riveste per la Comunità locale, sia per i benefici diretti che alla stessa apporta, che per il contributo qualificante con il quale concorre alla promozione della cultura.
2. I contributi una-tantum per le finalità di cui all'art 21, lettera e), non possono essere d'importo superiore al 30% delle spese, al netto degli incassi, risultante dal rendiconto, documentato, dell'iniziativa.

3. Le concessioni sono effettuate con l'osservanza delle procedure e condizioni stabilite dai precedenti capi II, IV e V.

13

Capo IX

TUTELA DEI VALORI AMBIENTALI

Art.23

1. Gli interventi a favore delle attività ed iniziative per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio Comunale, sono principalmente finalizzati:
 - a) al sostegno dell'attività di associazioni, Comitati ed altri organismi o gruppi di volontari che operano in via continuativa per la protezione e valorizzazione della natura e dell'ambiente;
 - b) alle iniziative per promuovere nei cittadini il rispetto e la salvaguardia dei valori naturali ed ambientali;
 - c) alle mostre ed esposizioni che hanno per fine la valorizzazione dei beni ambientali, la rappresentazione dei pericoli che minacciano la loro conservazione, le azioni ed iniziative utili per la loro protezione.
2. Gli interventi del Comune nei confronti dei soggetti e delle iniziative di cui al comma precedente sono regolati dalle norme di cui ai precedenti capi II, IV e V.

Capo X

INTERVENTI STRAORDINARI

Art.24

1. Per iniziative e manifestazioni non comprese fra quelle previste dal presente Regolamento, che hanno carattere straordinario e non ricorrente, organizzate nel territorio Comunale e per le quali la Giunta ritenga che sussista un interesse generale della Comunità tale da giustificare, su richiesta degli organizzatori, un intervento del Comune, lo stesso può essere accordato se esiste in bilancio la disponibilità dei mezzi finanziari necessari.
2. La concessione dell'uso temporaneo di locali, spazi, strutture ed attrezzature per le iniziative e manifestazioni di cui al precedente comma avviene secondo le norme stabilite dal presente Regolamento.

3. Si applicano, per quanto compatibili con il carattere ed i tempi d'attuazione delle iniziative e manifestazioni di cui al primo comma, le norme previste dai precedenti capi II, IV e V.

14

Capo XI

L'ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE DI NATURA ECONOMICA

Art.25

1. E' istituito a far data dal 31 Marzo 1995, l'albo dei soggetti, comprese le persone fisiche, a cui siano stati erogati in ogni esercizio finanziario contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici economici a carico del bilancio Comunale.
2. Con la prima istituzione dell'albo vengono compresi nello stesso i soggetti che hanno ottenuto i benefici economici di cui al precedente comma nell'esercizio finanziario 1994.
3. L'albo è aggiornato annualmente, entro il 31 Marzo, con l'inclusione dei soggetti di benefici attribuiti nel precedente esercizio.
4. L'albo è costituito in conformità al primo comma ed i successivi aggiornamenti annuali sono trasmessi, in copia autentica, alla Presidenza del Consiglio del Ministro, entro il 30 Aprile di ogni anno, con inizio dal 1992.

15

Art. 26

1. L'albo è suddiviso in settori di intervento, ordinati come appresso:
 - a) assistenza e sicurezza sociale;
 - b) attività sportive e ricreative del tempo libero;
 - c) sviluppo economico;
 - d) attività culturali ed educative;
 - e) tutela dei valori ambientali;
 - f) interventi straordinari;
 - g) altri benefici ed interventi.

2. Per ciascun soggetto fisico iscritto nell'albo sono indicati:
 - a) cognome e nome, anno di nascita, indirizzo;
 - b) finalità dell'intervento, espresse in forma sintetica;
 - c) importo e valore economico dell'intervento totale dell'anno;
 - d) durata in mesi dell'intervento;
 - e) disposizione di legge o regolamentare in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni.

3. Per ciascuna Persona Giuridica pubblica o privata, Associazione ed altri organismi, iscritti nell'albo, sono indicati:
 - a) denominazione o ragione sociale, natura giuridica dell'Ente o forma associativa o societaria;
 - b) indirizzo;
 - c) finalità dell'intervento espressa in forma sintetica;
 - d) importo e valore economico dell'intervento totale dell'anno;
 - e) disposizione di legge o regolamentare in base alla quale hanno avuto luogo le erogazioni.

Art.27

1. Alla prima redazione dell'albo ed agli aggiornamenti viene provveduto dall'Ufficio di Segreteria Comunale, in base agli elenchi predisposti in conformità all'articolo precedente dai settori interessati e verificato, in base alle risultanze contabili, dell'Ufficio Ragioneria.
2. L'albo è pubblicato per due mesi all'Albo Pretorio del Comune e della sua approvazione è data comunicazione ai cittadini con avvisi pubblici.
3. L'albo può essere consultato da ogni cittadino. Il Sindaco dispone quanto necessario per assicurare la massima possibilità di accesso e pubblicità attraverso i servizi d'informazione che verranno istituiti in conformità all'apposito Regolamento.
4. Copia dell'albo è trasmessa dal Sindaco alla Presidenza del Consiglio dei Ministri entro il 30 Aprile di ogni anno.

Capo XII DISPOSIZIONI FINALI

Art.28

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal momento in cui, a seguito del favorevole esame dell'organo Regionale di controllo diviene esecutivo dopo la pubblicazione prevista dall'art. 67 dello Statuto Comunale.

2. Il Segretario Comunale ne dispone, a mezzo degli Uffici Comunali la pubblicazione secondo quanto prescritto dallo Statuto e la diffusione a soggetti previsti dall'art.3 del presente Regolamento.

16

COMUNE DI TRINITA' D'AGULTU E VIGNOLA (PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO)

Si certifica che il Presente Regolamento Comunale composto da n° 28 articoli è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°60 del 24/10/1996 che trovasi in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio dal 07/11/1996 al 22/11/1996 per 15 giorni consecutivi e che è stata inviata in copia al competente CO.RE.CO. in data 07/11/1996 n°6236.

Trinità d'Agultu li 07/11/1996

IL SEGRETARIO
COMUNALE

**COMUNE DI TRINITA' D'AGULTU E VIGNOLA
(PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO)**

Si certifica che il presente Regolamento è stato approvato con deliberazione Consiliare n°60 del 24 Ottobre 1996, resa esecutiva con provvedimento del CO.RE.CO. di Cagliari n° 6586 in seduta del 17/12/96.

Trinità d'Agultu li 08/01/97.

**IL SEGRETARIO
COMUNALE**

Si certifica che il presente Regolamento, in esecuzione di quanto disposto dall'art. dello Statuto Comunale, è stato affisso e pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 08/01/97 al 23/01/97, ed è in vigore dal 24/01/97.

Trinità d'Agultu li 10/02/97

**IL SEGRETARIO
COMUNALE**

Allegato A

**ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO
(Persona Fisica)**

Al Comune

di _____

____ I ____ sottoscritt ____

Nat ____ a _____ il _____

–
Residente

in _____ via _____

Fa istanza per ottenere la concessione di un contributo da parte del Comune ed a tal fine fa presente quanto segue:

1. Il contributo è richiesto a favore
di _____

____(1)

2. Il
contributo _____

____(2)

3. la spesa prevista per l'intervento ascende a
€ _____

4. il contributo richiesto al Comune ascende a
€ _____

Allega alla presente:

- a) autocertificazione relativa ai redditi ed alle proprietà immobiliari dei componenti del nucleo familiare;
- b) documentazione relativa all'intervento di cui al punto 2 ed alla spesa per lo stesso occorrente.

Li _____

(Firm

a)

(1) indicare il cognome e nome del congiunto per il quale viene richiesto il contributo ed il rapporto di parentela; se il contributo è destinato direttamente al richiedente, precisarlo.

(2) Indicare dettagliatamente i motivi per i quali viene richiesto il contributo.

Allegato B

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO PER L'ATTIVITA' DI ENTI, ASSOCIAZIONI, COMITATI

Al Comune
di _____

____ I ____ sottoscritt ____

Nat ____ a _____ il _____

Residente

in _____ via _____

Nella sua qualità di Presidente e/o legale rappresentante
del _____

_____(1)

Con sede

in _____ via _____, n _____

—

Fa istanza per ottenere la concessione di un contributo a sostegno dell'attività che
(2) _____

Predetto effettuerà in codesto Comune nell'anno _____, nel
settore _____

_____(3)

Secondo il programma allegato alla presente.

Il sottoscritto dichiara che

(2) _____:

- non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;
- non fa parte dell'articolazione politico- amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge 2 Maggio 1974, n°115 e dall'art. 4 della legge 18 Novembre 1981 n° 659;
- si impegna ad utilizzare il contributo che sarà eventualmente concesso esclusivamente per l'attività

(2) _____ dallo stesso rappresentato, per l'attuazione del
programma presentato;

- _____ ha ricevuto un contributo dal Comune nell'esercizio _____ dell'importo di
€ _____

Allega alla presente i seguenti documenti:

1° Anno di concessione:

(successivo all'entrata in vigore del Regolamento)

- copia del Bilancio preventivo per l'anno in corso;
- copia del programma di attività per l'anno in corso;
- copia dello statuto.

Per gli anni successivi:

- copia del Bilancio preventivo per l'anno in corso;
- copia del programma di attività per l'anno in corso;
- rendiconto della gestione dell'anno precedente.

Li _____

(1) Denominazione dell'Ente, Associazione, Comitato.

(2) Ente o Associazione o Comitato e denominazione.

(3) Secondo l'elencazione effettuata dall'art.10 del Regolamento Comunale.

Allegato C

ISTANZA PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTO (Manifestazioni, Iniziative, ecc.)

Al Comune
di _____

_____ I _____ sottoscritt _____

Nat _____ a _____ il _____

Residente

in _____ via _____

—
Nella sua qualità di Presidente e/o legale rappresentante
del _____

_____ (1)

Fa istanza per ottenere la concessione di un contributo per l'effettuazione, in codesto Comune,
nel periodo

Dal _____ al _____, della seguente
manifestazione/iniziativa _____

Secondo il programma dettagliato ed il preventivo finanziario, redatto in conformità all'art.14
del Regolamento Comunale, allegato alla presente:

Il sottoscritto dichiara che (3)

Organizzativo della manifestazione suddetta:

- Non persegue finalità di lucro e non ripartisce utili ai soci;
- Non fa parte dell'articolazione politico- amministrativa di alcun partito, secondo quanto previsto dall'art.7 della legge 2 Maggio 1974, n°115 e dall'art.4 della legge 18 Novembre 1981, n°659;
- Si impegna ad utilizzare il contributo, che sarà eventualmente concesso, esclusivamente per manifestazione/iniziativa sopra illustrata;
- _____ ha ricevuto un contributo dal Comune nell'esercizio _____ dell'importo di € _____

Per manifestazione/iniziativa avente finalità analoghe a quelle cui si riferisce la presente iniziativa;

- dichiara che nel preventivo presentato non sono compresi oneri per le prestazioni assicurate dall'apporto dei componenti (3) _____ organizzatore e da tutti coloro che, a qualsiasi titolo, volontariamente ad essa collaborano nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dello stesso dal Comune o da altri Enti pubblici o privati.

Allega alla presente i seguenti documenti:

- Programma dettagliato della manifestazione od iniziativa;
- Preventivo analitico delle spese e delle entrate con le quali le stesse verranno finanziate;
- Copia dell'ultimo Bilancio approvato.

Li _____

(Firma)

- (1) Denominazione dell'Ente, Associazione, Comitato.
- (2) Illustrare le finalità della manifestazione o iniziativa.
- (3) Ente o Associazione o Comitato e denominazione.